



cineforum italiano

Segreteria Nazionale

ROMA,
Via Castelfidardo, 47 - Tel. 481.536 - 481.473

STATUTO DEL CINEFORUM ITALIANO

DELLA SEDE E DEGLI SCOPI

- Art. 1 - Promossa dall'Istituto di cultura Cinematografica dell'Università Internazionale degli Studi Sociali viene costituita un'Associazione composta di Circoli Cinematografici chiamata "CINEFORUM ITALIANO"
- Art. 2 - Il Cineforum Italiano ha sede centrale in Roma. Non ha scopo di lucro ed è assolutamente apolitica. Si propone la diffusione della cultura cinematografica e la conoscenza dei principi e dei valori estetici, sociali, spirituali impegnati nell'opera filmica attraverso la proiezione di film con "Forum" o discussioni metodologicamente organizzate per l'educazione integrale e l'orientamento dell'opinione pubblica.
- Art. 3 - Il Cineforum Italiano è l'Associazione Nazionale dei Circoli del Cinema che aderiscono al presente Statuto e che si qualificano raggiungendo al sostantivo Cinéforum il nome della località ove sono costituiti. La figura giuridica del Cineforum Italiano è distinta da quella dei singoli Cineforum associati. La figura giuridica dei Cineforum associati e i rapporti tra questi e il Cineforum Italiano sono regolati dal Titolo 2° del Libro 1° del Codice Civile e dal presente Statuto.
- Art. 4 - Sia nel caso che i singoli Cineforum rimangano Associazioni di fatto sia nel caso che vengano riconosciuti come persone giuridiche gli ordinamenti interni e gli Statuti, previsti dal Codice Civile, dei

Cineforum stessi dovranno conformarsi nella sostanza al presente Statuto per tutto ciò che riguarda il nome e il patrimonio, l'ordinamento, gli scopi e l'amministrazione dell'Organismo.

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Organi Centrali del Cineforum Italiano sono:

- 1) Il Consiglio Nazionale
- 2) Il Comitato Centrale
- 3) Il Presidente Nazionale
- 4) Il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti
- 5) Il Segretario Nazionale

DEL COMITATO CENTRALE

Art. 6 - Il Comitato Centrale è composto di 5 membri di cui tre nominati dall'Ente Promotore e due eletti dal Consiglio Nazionale del Cineforum.

Art. 7 - Il Comitato Centrale dura in carica tre esercizi sociali ed i suoi membri possono essere riconfermati e rieletti. Le funzioni di Segretario del Comitato Centrale sono svolte dal Segretario Nazionale che non è membro del Comitato Centrale e che curerà la redazione dei verbali i quali approvati dal Comitato saranno firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale.

Art. 8 - Il Comitato Centrale si riunisce una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, ovvero ne riceva richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni del Comitato Centrale sono prese a maggioranza qualificata.

Art. 9 - Il Comitato Centrale:

- a) elabora il Regolamento Interno del Cineforum Italiano e quello amministrativo ed approva i Regolamenti dei Cineforum Associati
- b) studia e stabilisce il bilancio preventivo, il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Cineforum Italiano, le variazioni

di bilancio e provvede su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio.

- c) dirime con decisione arbitrare tutte le vertenze, dissidi e contrasti di qualsiasi natura che possano intervenire tra i singoli Cineforum
- d) elegge il Presidente Nazionale
- e) nomina e revoca su proposta del Presidente Nazionale il Segretario Nazionale

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art.10 - Il Presidente Nazionale del Cineforum Italiano viene eletto alla unanimità dal Comitato Centrale fra i suoi componenti. Il Presidente Nazionale:

- a) rappresenta il Cineforum Italiano
- b) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e sull'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Centrale
- c) designa quale dei membri del Comitato Centrale debba surrogarlo in caso di impedimento o di assenza
- d) sovrintende sull'attività del Comitato Centrale
- e) procede alla nomina dei Soci onorari, anche su proposta dei singoli Cineforum.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art.11 - Il consiglio Nazionale è composto dai delegati nominati dagli Organi Direttivi di ogni singolo Cineforum. Ogni Cineforum è rappresentato da un delegato per ogni trecento Soci o frazioni di trecento.

Il Consiglio Nazionale:

- a) elabora le linee generale dell'azione comune, che vengono affidate per l'esecuzione al Comitato Centrale.
- b) procede alla modifica dello Statuto
- c) nomina i due membri che lo rappresentano nel Comitato Centrale
- d) nomina il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti

Art.12 - Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente una volta l'anno. Viene convocato dal Presidente Nazionale su proposta del Comitato

Centrale o in seduta straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei delegati dei Cineforum che lo costituiscono: le convocazioni per le riunioni del Consiglio Nazionale sono fatte mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.

Art.13 - Le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese in prima convocazione a maggioranza semplice dei voti con la presenza di almeno due terzi dei membri che lo compongono. Nella seconda convocazione, che deve essere fatta almeno due ore dopo la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Sono ritenute valide le deleghe scritte in numero non superiore ad una per ciascun delegato. E' ammesso lo scrutinio segreto su richiesta anche di un solo delegato.

DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Art.14 - Il Segretario Nazionale è nominato e revocato a norma dell'Art.9 del presente Statuto, esercita le funzioni di Segretario del Comitato Centrale, cura la redazione dei verbali delle sedute del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale e sovrintende all'andamento della Segreteria Nazionale

DEI CINEFORUM ASSOCIATI

Art.15 - Ogni Cineforum in regola con il pagamento dei contributi stabiliti dal presente Statuto e dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale del suo Regolamento Interno e del suo Statuto, riceverà un attestato di adesione al Cineforum Italiano e godrà di tutti i vantaggi previsti dal presente Statuto

Art.16 - In ogni comune possono essere costituiti uno o più Cineforum purchè aderiscano agli scopi del presente Statuto. Ogni Cineforum dovrà inviare al Comitato Centrale il proprio Statuto ed il proprio regolamento interno e dare opportuna comunicazione di ogni loro variazione. Ogni Cineforum dovrà mantenere periodici rapporti con il Comitato Centrale mediante comunicazioni e relazioni.

DEI MEZZI DI FUNZIONAMENTO

Art.17 - Il Cineforum Italiano ricava i mezzi finanziari di funzionamento per l'attuazione dei suoi fini

- a) dalle quote obbligatorie e dai contributi volontari dei Soci del Cineforum
- b) dal ricavato delle iniziative che potranno essere promosse
- c) dai contributi che potranno essere assegnati dallo Stato o da Enti pubblici o privati
- d) da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti

Le entrate di cui alle lettere c) e d) che non abbiano una specifica destinazione si intendono comunque spettanti al Cineforum Italiano.

DEL PATRIMONIO DEL CINEFORUM ITALIANO

Art.18 - Il patrimonio nominale dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio del Cineforum Italiano
- b) dal fondo del Cineforum Italiano

Art.19 - Il tesseramento dei Soci del Cineforum è a tipo unico. La Segreteria Nazionale invierà ai Cineforum, nella misura da questi indicata, un quantitativo di tessere tipo che i singoli Cineforum provvederanno a convalidare presso le sedi locali della SIAE.

Art.20 - Il Comitato Centrale è di diritto amministratore del Fondo Cineforum Italiano

Art.21 - Cessano di essere membri del Cineforum Italiano i Cineforum Associati che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali stabilite dal Regolamento

Art.22 - Il Cineforum Italiano non risponde degli impegni di qualsiasi natura assunti dai singoli Cineforum, i quali dal lato amministrativo sono completamente autonomi e i singoli Soci rispondono in proprio dei loro atti amministrativi.

Art.23 - In caso di scioglimento di un Cineforum associato, il suo patrimonio

verrà a far parte del Fondo Cineforum Italiano. In caso di scioglimento del Cineforum Italiano il suo patrimonio verrà devoluto all'Istituto di Cultura Cinematografica dell'Università Internazionale degli Studi Sociali.

DZL COLLEGIO CENTRALE DEI REVISORI DEI CONTI

- Art.24 - Il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti
- Art.25 - I membri del Collegio Centrale dei Revisori sono eletti dal Consiglio Nazionale . Il Collegio riferisce al Consiglio Nazionale sulla gestione economica e finanziaria degli Organi Direttivi dell'Ente.
Il Collegio dura in carica tre esercizi sociali.
- Art.26 - I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti intervengono alle assemblee e riunioni degli Organi Direttivi, senza voto deliberativo.

VARIE

- Art.27 - Un Cineforum associato decade dalla qualità di membro del Cineforum Italiano per dimissioni o espulsione. Le dimissioni dovranno essere indirizzate, tramite lettera raccomandata, al Comitato Centrale.
Un Cineforum dimissionario è tenuto a pagare l'intera quota dell'anno sociale in corso.
L'espulsione di un Cineforum associato può essere decisa dal Comitato Centrale per gravi motivi disciplinari o per la mancata osservanza degli obblighi statutari. Il Cineforum espulso è tenuto a pagare le quote maturate prima della sua espulsione.
I membri dimissionari o espulsi non hanno diritto a rientrare in possesso di somme precedentemente versate all'Associazione
- Art.28 - Il Comitato Centrale del Cineforum Italiano si riserva di organizzare o di partecipare in unione con altri enti a manifestazioni strettamente culturali non rientranti nella sua normale attività, purchè tali manifestazioni non siano in contrasto con l'articolo 2 del Presente Statuto.
- Art.29 - Tutto quanto non sia espressamente previsto da presente Statuto è rego-

lato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

Art.31- L'anno finanziario dell'Associazione inizia il I° Ottobre e termina il 30 Settembre dell'anno successivo